



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 1 del **Consiglio Comunale**

Oggetto: **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.**

L'anno duemilaventuno addì **trentuno** mese di **marzo** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale e in modalità videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Videoconferenza
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Videoconferenza

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Moratti Francesco e Angeli Liliana.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, istituisca a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni.

Richiamato l'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato, così come il successivo comma 837, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ciò con rinvio ai commi da 838 a 845.

Considerato l'art. 1, comma 821 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale introduce la predetta previsione anche per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Richiamato l'art. 1, comma 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater del D.L. 30 dicembre 2019 n. 160, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020.

Visto inoltre l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata Legge 160/2019.

Dato atto come l'istituzione di tali nuovi canoni si è inserita in un contesto temporale segnato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha impedito ai Comuni di affrontare tempestivamente la materia, tanto da aver sopperito il Consorzio dei Comuni Trenini peraltro in tempi recenti, vero che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021, né nel Decreto legge "mille proroghe".

Vista la proposta di regolamento come depositato in atti da adottarsi prima della approvazione del bilancio 2021-2023 cosicché trovino disciplina e applicazione i relativi canoni.

Rilevato infatti come la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Dato atto come i citati nuovi canoni vanno a sostituire il predetti relativi canone e tasse e che ai sensi del richiamato art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, è previsto che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, termine cui va rinvio il protocollo per la finanza locale per il 2021.

Dato atto come ai sensi del richiamato l'art. 1, comma 846 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che: "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante", giusta deliberazione n. 3 dd. 01/02/2021 è stato confermato l'affidamento in proroga di rapporto alla società I.C.A. S.r.l., della gestione della componente afferente alla diffusione di messaggi pubblicitari e ciò fino al 31.12.2025.

Considerato, altresì, che la gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è effettuata direttamente dal Comune e che, conseguentemente, la gestione del canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (ndr canone legato all'occupazione di suolo pubblico) continuerà ad essere effettuata secondo tale modalità.

Richiamata la risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze prot. n. 58258/2020 di data 18 dicembre 2020 con la quale è confermata la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone, ovvero quella collegata all'occupazione di suolo pubblico e quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Convenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 novembre 2020 n. 32, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.02.1994, modificato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 10.10.2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 23.03.2016.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il "Regolamento di istituzione e di disciplina del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160", come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente.
2. di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 01/04/2021 al giorno 11/04/2021.

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Corviana, 31/03/2021

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Croviana, 05/05/2021

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio